

DETERMINAZIONE DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Personale dipendente
Contenuto	ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	6	Schema di accordo

IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario nazionale” e successive modificazioni che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Dato atto che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della salute “organismi consorzi” e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella L.R. n. 40/2005 parte nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e ss.mm., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Richiamato il Regolamento di organizzazione della Società della Salute approvato con deliberazione n. 33 del 15/11/2019 e modificato con deliberazione n. 30 del 20/10/2023;

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 2024, i dipendenti possono accedere al lavoro agile secondo le modalità previste dalla legge n. 81/2017 ovvero solo attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale con l'Amministrazione di appartenenza;

Preso atto che la SdS Valdinievole non possiede un autonomo regolamento che disciplini il lavoro agile;

Visto l'art. 28 del CCNL del 27.10.2025 che disciplina il lavoro agile;

Vista l'istanza prot. 7314/2025 presentata dalla dipendente matr. 135267 con la quale si chiede il rinnovo dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, come previsto e consentito dalle disposizioni normative e dalla contrattazione collettiva, anche per l'anno 2026;

Vista la determina 36/2025 con la quale si approva l'accordo per il lavoro agile del suddetto dipendente fino al 31.12.2025;

Rilevato che per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute, la normativa evidenzia la necessità di garantire ai lavoratori che documentano "gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari" la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

Preso atto della situazione personale del dipendente che manifesta l'esigenza di svolgere la prestazione operativa in modalità agile da autorizzare temporaneamente fino al 30.06.2026;

Effettuata una puntuale ricognizione dei servizi che possono essere resi con lavoro agile e delle specifiche attività da svolgere a distanza o che richiedono la presenza in sede;

Considerato che, il servizio reso dal dipendente può essere reso in modalità agile senza che ciò comporti pregiudizio o riduca in alcun modo la fruizione e la qualità dei servizi nei confronti degli utenti;

Stabilito che la prestazione dovrà essere svolta secondo le condizioni generali convenute nell'accordo individuale, allegato alla presente determinazione;

Ritenuto pertanto, di autorizzare la dipendente matricola n. 135267 allo svolgimento di lavoro agile nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa e delle disposizioni riportate nell'accordo individuale di cui all'All. 1, parte integrante del presente provvedimento, precisando che le giornate autorizzate saranno massimo 2 giorni a settimana, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra le parti prima del 30.06.2026;

Richiamate le norme di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di accogliere l'istanza del dipendente matr. 135267 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di prorogare alle medesime condizioni, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile a far data dal 01.01.2026 e fino al 30.06.2026;
2. di approvare lo schema di accordo individuale per la prestazione in lavoro agile (Allegato 1) e il piano di smart working che formano parte integrante e sostanziale del presente disposto;

3. di trasmettere il presente atto al dipendente autorizzato;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Lomi;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole
Dott. Stefano Lomi